



NEWSLETTER

# ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

---

*Norme, adempimenti e buone pratiche di integrità per il Sistema camerale*

NUMERO 1/2026 – LUGLIO / AGOSTO

*A cura dell'Area Politiche del lavoro e progetti istituzionali per la  
semplificazione — Unioncamere*





# SOMMARIO

I

## NEWS ANAC E ANTICORRUZIONE

*Novità normative e provvedimenti ANAC in materia di anticorruzione*

1. Operatività del nuovo presidio ANAC per la trasparenza negli affidamenti pag. 3
2. Casellario Informatico ANAC: il TAR Lazio chiarisce presupposti, termini e funzione delle annotazioni pag. 4

II

## APPALTI E ANTICORRUZIONE

*Codice dei contratti pubblici e giurisprudenza su proroghe, programmazione, RUP*

1. Affidamenti diretti reiterati: l'ANAC richiama le amministrazioni su frazionamento, rotazione e programmazione pag. 6
2. Incentivi per funzioni tecniche: dalla Corte dei conti nuovi chiarimenti sui limiti applicativi pag. 7
3. Riedizione del potere nelle gare pubbliche: continuità della Commissione e limiti alla rinnovazione della procedura pag. 8

III

## MISURE DI PREVENZIONE

*Focus su conflitti d'interesse, rotazione, pantouflage, inconferibilità, whistleblowing*

1. Conflitto di interessi e condanna del dipendente: la revoca dell'incarico può non essere sufficiente pag. 11
2. *Pantouflage* e aspettativa: i chiarimenti ANAC sul passaggio dal pubblico al privato pag. 13

IV

## TRASPARENZA

*Normativa, giurisprudenza e prassi applicative ANAC in tema di obblighi di trasparenza ex D.Lgs. 33/2013*

1. Semplificare la trasparenza senza ridurne l'efficacia: il monito ANAC pag. 15
2. Intelligenza artificiale nei servizi pubblici: l'AI Act impone nuove garanzie di trasparenza pag. 16

V

## AGENDA RPCT

*Scadenze, monitoraggi e adempimenti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*

Agenda RPCT pag. 18



# I – NEWS ANAC E ANTICORRUZIONE

## 1. Operatività del nuovo presidio ANAC per la trasparenza negli affidamenti

### RIFERIMENTO

Art. 11, commi 4-*bis* e ss., Allegato II.4 al Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023) - Avvio del sistema di monitoraggio dell'efficienza decisionale delle Stazioni Appaltanti qualificate e trasmissione dei piani di riorganizzazione

### OGGETTO

**Nuovi obblighi di monitoraggio semestrale e premialità per le amministrazioni più efficienti**

### NOVITÀ INTRODOTTE

A partire dal 1° luglio 2026 è entrato in funzione il nuovo sistema informatico ANAC per il monitoraggio semestrale dell'efficienza decisionale delle Stazioni Appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, introdotto dal c.d. correttivo al Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 209/2024.

Il sistema misura il tempo medio intercorrente tra la scadenza per la presentazione delle offerte e la stipula del contratto, con riferimento alle procedure aperte pubblicate dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2026, esclusi convenzioni e accordi quadro. La rilevazione avviene in modalità automatizzata attraverso i dati presenti nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

La novità si inserisce nel più ampio percorso di rafforzamento della trasparenza, della tracciabilità e dell'*accountability* amministrativa, consentendo una valutazione oggettiva della capacità delle amministrazioni di gestire le procedure di affidamento in tempi certi e coerenti con i principi di buon andamento e risultato.

Qualora il tempo medio rilevato superi la soglia dei 160 giorni, la Stazione Appaltante è tenuta a trasmettere ad ANAC un piano di riorganizzazione, indicando misure concrete per ridurre i ritardi. Gli interventi devono riguardare, in particolare, la riorganizzazione del personale, il rafforzamento della formazione specialistica e un utilizzo più efficace degli strumenti digitali. Il piano deve inoltre prevedere obiettivi temporali misurabili per riportare i tempi sotto la soglia prevista.

La mancata trasmissione del piano o l'inerzia nell'attuazione delle misure indicate possono configurare gravi violazioni ai sensi del Codice dei contratti pubblici, rendendo necessario un presidio organizzativo e documentale adeguato.

Il sistema prevede anche una logica premiale: le amministrazioni che mantengono un tempo medio entro i 115 giorni possono ottenere automaticamente un punteggio premiale di qualificazione, valorizzando così le Stazioni Appaltanti più efficienti.

A supporto dei nuovi adempimenti, ANAC ha reso disponibili una guida tecnica e un formulario Excel per la predisposizione dei piani. Con l'aggiornamento del 21 luglio 2026, il formulario è stato integrato con una sezione iniziale dedicata alle



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | dichiarazioni delle Stazioni Appaltanti, fermo restando che i piani già trasmessi restano validi e non devono essere nuovamente inviati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| IN EVIDENZA      | <p>Il nuovo portale operativo dal 1° luglio 2026 consente alle amministrazioni di consultare in tempo reale il proprio valore di efficienza e i dati utilizzati per il relativo calcolo, favorendo un confronto costante con ANAC e una gestione più consapevole delle eventuali criticità.</p> <p>In questa prospettiva, il monitoraggio rappresenta non solo uno strumento di controllo, ma anche un presidio di prevenzione delle inefficienze, promozione della trasparenza e miglioramento continuo della <i>performance</i> amministrativa.</p> <p>Si ricorda che il Formulario Excel per l'invio dei piani è stato aggiornato il 21 luglio 2026 con una nuova sezione per le dichiarazioni. Il termine per l'invio del piano di riorganizzazione scade il 31 agosto 2026.</p> |
| PER APPROFONDIRE | <p>I testi richiamati sono disponibili ai seguenti <i>link</i>:</p> <p><a href="https://www.anticorruzione.it/en/-/news.25.06.2026.sa">https://www.anticorruzione.it/en/-/news.25.06.2026.sa</a>;</p> <p><a href="https://www.anticorruzione.it/documents/91439/0/Formulario+per+l%27invio+del+piano+di+riorganizzazione+-21.07.2026.xlsx/8ab7b6c3-28e7-725f-6074-0bf0b7ab2907?t=1784631511183">https://www.anticorruzione.it/documents/91439/0/Formulario+per+l%27invio+del+piano+di+riorganizzazione+-21.07.2026.xlsx/8ab7b6c3-28e7-725f-6074-0bf0b7ab2907?t=1784631511183</a> (Formulario Excel)</p>                                                                                                                                                                              |

## 2. Casellario Informatico ANAC: il TAR Lazio chiarisce presupposti, termini e funzione delle annotazioni

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIFERIMENTO       | TAR Lazio, Roma, SEZ. I- <i>quater</i> , 17 luglio 2026, n. 13192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| OGGETTO           | <b>Casellario Informatico ANAC: il TAR Lazio chiarisce i limiti del controllo dell'Autorità e la natura dei termini di segnalazione dei fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto ai fini dell'annotazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| NOVITÀ INTRODOTTE | <p>La recente sentenza del TAR Lazio – Roma offre rilevanti chiarimenti sul funzionamento del Casellario Informatico ANAC, con particolare riferimento alle annotazioni conseguenti a risoluzioni contrattuali per grave inadempimento.</p> <p>La vicenda riguarda l'iscrizione nel Casellario, disposta da ANAC a seguito della segnalazione di una Stazione Appaltante, relativa alla risoluzione in danno di un contratto per il servizio di igiene urbana. L'operatore economico aveva contestato il provvedimento, lamentando, tra l'altro, la presunta tardività della segnalazione e l'assenza di dolo o colpa grave.</p> <p>Il TAR ha confermato la legittimità dell'operato dell'Autorità, chiarendo innanzitutto che il termine di 60 giorni previsto dal Regolamento ANAC per la trasmissione delle</p> |



segnalazioni ha natura acceleratoria e non decadenziale. Pertanto, eventuali irregolarità formali o ritardi nella comunicazione non comportano automaticamente l'illegittimità dell'annotazione, purché siano rispettate le garanzie procedurali e sia assicurato il contraddittorio con l'operatore interessato.

La pronuncia precisa, inoltre, che, in sede di annotazione, l'ANAC non è chiamata a svolgere una valutazione piena sull'inadempimento contrattuale, né a sostituirsi al giudice competente. Il controllo dell'Autorità deve limitarsi a una verifica sommaria della non manifesta infondatezza della notizia e della sua utilità ai fini della valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico da parte delle altre Stazioni Appaltanti.

#### IN EVIDENZA

L'ANAC ha chiarito che:

- le Stazioni Appaltanti devono assicurare, nella fase di segnalazione al Casellario Informatico, un'adeguata ricostruzione dei fatti e il rispetto del contraddittorio;
- l'Autorità verifica la rilevanza e la non manifesta infondatezza della notizia, senza sostituirsi al giudice nella valutazione del merito della controversia;
- l'annotazione sul Casellario Informatico avente natura di pubblicità-notizia non ha carattere sanzionatorio o interdittivo e non presuppone l'accertamento del dolo o della colpa grave dell'operatore economico.

#### PER APPROFONDIRE

Il testo integrale del provvedimento è disponibile al seguente *link*:

[https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar\\_rm&nrg=202515710&nomeFile=202613192\\_01.html&subDir=Provvedimenti](https://mdp.giustizia-amministrativa.it/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202515710&nomeFile=202613192_01.html&subDir=Provvedimenti)



## II – APPALTI E ANTICORRUZIONE

### 1. Affidamenti diretti reiterati: l'ANAC richiama le amministrazioni su frazionamento, rotazione e programmazione

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIFERIMENTO       | Delibera ANAC 14 luglio 2026 n. 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| OGGETTO           | <b>Affidamenti diretti reiterati: programmazione, rotazione e trasparenza non possono essere aggirate mediante il frazionamento degli appalti</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NOVITÀ INTRODOTTE | <p>La Delibera ANAC 14 luglio 2026 n. 287 mette in luce gravi criticità nella gestione degli appalti sottosoglia, evidenziando come l'abuso degli affidamenti diretti possa tradursi in una sistematica elusione delle regole di concorrenza.</p> <p>L'ANAC ha esaminato il caso di un Comune che, tra il 2020 e il 2025, ha gestito il servizio di raccolta rifiuti attraverso sedici distinti affidamenti diretti allo stesso operatore per un valore complessivo di € 651.000,00, configurando un evidente frazionamento artificioso.</p> <p>Tale pratica, dimostrabile in via indiziaria attraverso la predeterminazione di importi e durate calibrate per restare costantemente sotto la soglia di legge, si pone in aperto contrasto con il divieto sancito sia dal vecchio che dal nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).</p> <p>Strettamente connessa a questa condotta è la violazione del principio di rotazione, che l'Autorità ha stigmatizzato in quanto volta a tutelare una illegittima "rendita di posizione" del contraente uscente, basata sulla mera conoscenza del territorio e capace di precludere l'accesso al mercato ad altri operatori economici.</p> <p>L'ANAC ha inoltre chiarito che le carenze nella programmazione triennale degli acquisti non rappresentano mere irregolarità formali ma costituiscono il presupposto oggettivo che rende possibile il frazionamento di servizi essenziali e continuativi che dovrebbero invece essere oggetto di una pianificazione unitaria e trasparente.</p> <p>Un profilo di particolare gravità emerso dall'istruttoria riguarda la decisione dell'amministrazione di disporre un ulteriore affidamento diretto in favore dell'operatore uscente — risultato peraltro ultimo in graduatoria in una successiva gara aperta — giustificando tale scelta esclusivamente con la pendenza di un ricorso amministrativo. Al riguardo, l'Autorità ha precisato che, in assenza di una misura cautelare sospensiva, la pendenza di un giudizio di merito non autorizza in alcun modo a posticipare la stipula del contratto con il legittimo aggiudicatario, né tanto meno legittima la reiterazione di affidamenti diretti in favore di chi ha perso la gara.</p> |

**IN EVIDENZA**

La Delibera ANAC non si limita a censurare l'operato dell'ente ma rivolge un fermo invito a recedere dagli affidamenti illegittimi e ad assicurare per il futuro il pieno rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e corretta programmazione, ricordando che la semplificazione dei contratti minori non può mai diventare un espediente per eludere l'obbligo del confronto competitivo. Il ricorso reiterato agli affidamenti diretti, se utilizzato per mantenere lo stesso operatore ed evitare la gara, costituisce una violazione dei principi di concorrenza, rotazione e buona programmazione degli appalti pubblici.

**PER  
APPROFONDIRE**

Il testo integrale della delibera è disponibile al seguente *link*:  
<https://www.anticorruzione.it/en/-/delibera-n.-287-del-14-luglio-2026>

## 2. Incentivi per funzioni tecniche: dalla Corte dei conti nuovi chiarimenti sui limiti applicativi

**RIFERIMENTO**

Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto – Deliberazione 19 giugno 2026, n. 135, depositata il 3 luglio 2026

**OGGETTO**

**L'erogazione degli incentivi tecnici nei contratti pubblici segue il criterio della "competenza per anno" nel calcolo del limite individuale**

**NOVITÀ  
INTRODOTTE**

La Deliberazione n. 135/2026/PAR della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, ha fornito importanti chiarimenti sull'applicazione della disciplina degli incentivi per funzioni tecniche prevista dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 36/2023).

Il parere, pur originato da un quesito formulato da una Provincia, assume rilievo generale per gli enti pubblici, incluse le Camere di Commercio, chiamati a garantire una gestione delle risorse coerente con i principi di legalità, buon andamento, sana gestione finanziaria e prevenzione delle irregolarità.

In particolare, un primo chiarimento riguarda, tra l'altro, il limite individuale annuo previsto dall'art. 45, comma 4, del suddetto Codice.

In presenza di contratti pluriennali, tale limite deve essere verificato anno per anno e non sull'intera durata del contratto. L'incentivo maturato dal dipendente nell'anno di competenza non può quindi superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito.

La Corte richiama infatti il principio della competenza finanziaria potenziata, secondo cui le obbligazioni devono essere imputate all'esercizio in cui vengono a scadenza. Ne deriva la necessità di collegare la maturazione degli incentivi alle



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>attività effettivamente svolte e verificate in ciascuna annualità, evitando criteri di cumulo non coerenti con gli equilibri di bilancio.</p> <p>Ai fini della legittima erogazione, devono inoltre sussistere precisi presupposti oggettivi e soggettivi: presenza di una procedura di affidamento, stanziamento nel quadro economico, svolgimento di attività tecniche tipizzate dall'Allegato I.10 del summenzionato Codice, corretta individuazione del personale beneficiario e rispetto del tetto individuale annuo.</p> <p>In questa prospettiva, la corretta gestione degli incentivi rappresenta un presidio rilevante di trasparenza, integrità amministrativa e controllo della spesa. L'istituto consente di valorizzare le professionalità interne, ma richiede un monitoraggio puntuale per evitare che si trasformi in un automatismo retributivo privo dei necessari presupposti normativi e contabili.</p> |
| IN EVIDENZA      | <p>La Corte dei conti richiama gli enti pubblici a una gestione rigorosa degli incentivi per funzioni tecniche, chiarendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nei contratti pluriennali, il tetto individuale deve essere verificato anno per anno;</li><li>- le esclusioni previste dal Codice dei contratti pubblici operano in modo tassativo;</li><li>- l'erogazione degli incentivi è legittima solo in presenza di specifici presupposti oggettivi e soggettivi.</li></ul> <p>La corretta applicazione dell'istituto richiede quindi tracciabilità, controlli interni e coerenza con gli equilibri di bilancio, al fine di evitare automatismi retributivi non conformi alla normativa.</p>                                                                                                                                                                                                                 |
| PER APPROFONDIRE | <p>Il testo integrale del provvedimento è disponibile al seguente <i>link</i>: <a href="https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCVEN/135/2026/PAR">https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCVEN/135/2026/PAR</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 3. Riedizione del potere nelle gare pubbliche: continuità della Commissione e limiti alla rinnovazione della procedura

|                   |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIFERIMENTO       | Consiglio di Stato, Sez. III, 3 agosto 2026, n. 6225                                                                                                                                                                                          |
| OGGETTO           | <b>Riedizione del potere e continuità della Commissione giudicatrice: presidi contro il contenzioso avente natura strumentale</b>                                                                                                             |
| NOVITÀ INTRODOTTE | Con la sentenza n. 6225/2026, il Consiglio di Stato ha fornito importanti indicazioni operative sulla gestione della riedizione del potere amministrativo a seguito dell'annullamento parziale di una procedura di gara, delineando un quadro |

interpretativo volto a coniugare il rispetto del giudicato con i principi di economicità, continuità e tempestività dell'azione amministrativa.

La pronuncia chiarisce che, quando l'annullamento giurisdizionale riguarda esclusivamente una fase della procedura, gli atti non interessati dalla decisione conservano la propria efficacia e possono costituire il punto di partenza per la rinnovazione dell'attività amministrativa. In tale prospettiva, la riconvocazione della medesima Commissione giudicatrice rappresenta la soluzione ordinaria, purché non emergano elementi concreti e oggettivi idonei a comprometterne l'imparzialità.

Il Collegio ha, inoltre, precisato che la mera esistenza di segnalazioni o esposti privi di riscontri formali non è sufficiente a giustificare la sostituzione dei commissari, poiché una diversa interpretazione rischierebbe di trasformare tali iniziative in strumenti idonei a condizionare l'operato degli organi tecnici. La continuità dell'organo valutatore risponde, pertanto, ai principi di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa.

La sentenza affronta anche ulteriori aspetti di rilievo, ribadendo che la scadenza del termine di validità dell'offerta costituisce una tutela riconosciuta esclusivamente all'operatore economico interessato e non può essere invocata da altri concorrenti per ottenerne l'esclusione.

Viene inoltre confermato il principio di invarianza delle medie, esteso anche alle valutazioni effettuate con il metodo del confronto a coppie, a garanzia della stabilità degli esiti della procedura rispetto a eventuali modifiche soggettive intervenute successivamente. Parimenti, gli atti istruttori non interessati dall'annullamento possono essere legittimamente riutilizzati, in ossequio ai principi di economia procedimentale e conservazione degli atti.

Alla luce dei principi affermati, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) sarà tenuto a motivare espressamente la decisione di riconvocare la Commissione giudicatrice, acquisendo dichiarazioni aggiornate sull'assenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi.

Parallelamente, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) vigilerà affinché la nuova attività valutativa costituisca un'effettiva rivalutazione degli elementi oggetto di riesame e non si risolva in una mera conferma formale delle precedenti determinazioni. In presenza di segnalazioni o esposti non supportati da elementi oggettivi, risulta inoltre consigliabile predisporre un'apposita nota istruttoria che dia conto delle verifiche svolte e delle ragioni che escludono la necessità di interventi ulteriori.

#### IN EVIDENZA

La pronuncia del Consiglio di Stato offre indicazioni di particolare interesse per le Stazioni Appaltanti. Nel dettaglio:

- l'annullamento parziale della procedura non impone la rinnovazione integrale della gara: gli atti non interessati dal giudicato conservano la propria efficacia;



PER  
APPROFONDIRE

- la riconferma della medesima Commissione giudicatrice costituisce la soluzione ordinaria, salvo la presenza di elementi concreti e oggettivi che ne compromettano l'imparzialità;
- segnalazioni o esposti privi di riscontri formali non giustificano, di per sé, la sostituzione dei commissari;
- gli atti istruttori validi possono essere riutilizzati, nel rispetto dei principi di conservazione degli atti ed economia procedimentale.

Il testo integrale del provvedimento è disponibile e riportato nell'Allegato 1 alla presente Newsletter.

## III - MISURE DI PREVENZIONE

### 1. Conflitto di interessi e condanna del dipendente: la revoca dell'incarico può non essere sufficiente

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIFERIMENTO       | Parere ANAC 7 luglio 2026 - fasc.3242.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OGGETTO           | Rotazione del personale e gestione del conflitto di interessi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| NOVITÀ INTRODOTTE | <p>Con il parere del 7 luglio 2026, fasc. URAV n. 3242/2026, l'ANAC ha esaminato la gestione del rischio corruttivo conseguente alla condanna in primo grado di un dipendente pubblico per il reato di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici, previsto dall'art. 479 del Cod. pen. La condotta contestata consisteva nella falsa attestazione dell'assenza di un conflitto di interessi nell'ambito di una procedura di affidamento diretto.</p> <p>Il primo profilo affrontato riguarda la rotazione straordinaria, misura di carattere cautelare finalizzata a evitare il pregiudizio all'immagine e all'imparzialità dell'amministrazione derivante dalla permanenza nell'ufficio di un dipendente coinvolto in procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.</p> <p>La disciplina è contenuta principalmente negli artt. 16, comma 1, lett. <i>l-quater</i>), e 35-<i>bis</i> del D.Lgs. n. 165/2001, recante le norme generali sul lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, ed è stata approfondita da ANAC con la delibera n. 215/2019. In particolare, l'art. 16 attribuisce ai dirigenti il compito di disporre, con provvedimento motivato, la rotazione del personale in presenza di procedimenti penali o disciplinari per condotte corruttive; l'art. 35-<i>bis</i> vieta, invece, l'assegnazione a determinati uffici sensibili dei dipendenti condannati, anche con sentenza non definitiva, per specifici delitti contro la pubblica amministrazione.</p> <p>Nel caso esaminato, tuttavia, il reato contestato non rientrava tra quelli individuati dalla normativa ai fini dell'applicazione della rotazione straordinaria. L'ANAC ne ha quindi escluso l'utilizzabilità, precisando però che tale conclusione non impedisce all'amministrazione di ricorrere alla rotazione ordinaria, prevista dall'art. 1, comma 5, lett. b), della legge n. 190/2012 come misura generale di prevenzione della corruzione.</p> <p>La rotazione ordinaria ha invece natura organizzativa e mira a evitare che la permanenza prolungata dei medesimi dipendenti nelle aree maggiormente esposte al rischio determini il consolidamento di relazioni, conoscenze e posizioni potenzialmente idonee a condizionare l'azione amministrativa.</p> <p>Secondo l'ANAC, la sola revoca dell'incarico di responsabilità può quindi non risultare sufficiente. Anche senza ricoprire una posizione apicale, il dipendente potrebbe mantenere nello stesso settore reti relazionali e conoscenze specialistiche capaci di</p> |

incidere sui processi decisionali e gestionali. L'amministrazione deve pertanto valutare anche l'eventuale assegnazione ad altro ufficio o settore, mediante un provvedimento motivato, proporzionato e coerente con il principio di buon andamento, tenendo conto della struttura organizzativa dell'ente, delle professionalità disponibili e dello stato del procedimento penale.

Il parere interviene inoltre sulla gestione del conflitto di interessi. L'art. 6-bis della legge n. 241/1990, che disciplina il procedimento amministrativo, impone al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti di astenersi e di segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale. A tale previsione si affianca l'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, contenente il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che individua gli interessi e i rapporti personali in presenza dei quali il dipendente deve astenersi.

La falsa dichiarazione non viene quindi considerata esclusivamente come un illecito individuale, ma come un indicatore di possibili vulnerabilità organizzativa e di inadeguatezza dei controlli interni. L'RPCT è chiamato a valorizzare l'episodio nella mappatura dei rischi e a verificare l'effettiva idoneità delle misure previste nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO. Sul punto, l'ANAC formula le seguenti indicazioni operative:

- introduzione di verifiche incrociate sulle dichiarazioni relative all'assenza di conflitti di interessi;
- rinnovo periodico delle dichiarazioni nei procedimenti di lunga durata o in presenza di variazioni della situazione soggettiva del dipendente;
- previsione espressa delle conseguenze disciplinari applicabili in caso di dichiarazioni false;
- individuazione di un referente interno al quale sottoporre preventivamente le situazioni dubbie;
- programmazione di una formazione specifica sul conflitto reale, potenziale e apparente, sugli obblighi dichiarativi e sulle conseguenze disciplinari e penali delle false attestazioni;
- netta separazione tra le funzioni di istruttoria, affidamento, gestione e controllo nell'ambito dei contratti pubblici;
- incremento delle verifiche interne sugli affidamenti diretti e sulle procedure negoziate;
- monitoraggio almeno annuale delle situazioni potenzialmente riconducibili a conflitti di interessi;
- progressiva distribuzione delle competenze tra più unità di personale, evitando che procedimenti o fasi contrattuali rimangano stabilmente concentrati sui medesimi soggetti.

L'ANAC richiama, infine, la Delibera n. 177/2020 sui Codici di comportamento, raccomandando di prevedere l'obbligo per i dipendenti di comunicare tempestivamente l'avvio di procedimenti penali e gli eventuali provvedimenti di rinvio a giudizio, affinché l'amministrazione possa adottare per tempo le necessarie misure organizzative e di tutela della propria immagine.



|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Per le Camere di commercio, il principio assume particolare rilievo nelle aree degli affidamenti, della concessione di contributi e vantaggi economici, della gestione del personale e nei procedimenti caratterizzati da rapporti continuativi con imprese, professionisti e associazioni di categoria.                                                                                                                                           |
| IN EVIDENZA      | La rotazione straordinaria può essere applicata soltanto in presenza dei presupposti normativi collegati alla natura del reato e allo stato del procedimento. Quando tali presupposti non ricorrono, l'amministrazione deve comunque valutare la rotazione ordinaria come misura organizzativa di prevenzione, accompagnandola con il rafforzamento dei controlli sul conflitto di interessi e con l'aggiornamento delle misure previste nel PIAO. |
| PER APPROFONDIRE | Il testo integrale del provvedimento è disponibile al seguente <i>link</i> :<br><a href="https://www.anticorruzione.it/en/-/parere-anticorruzione-del-7-luglio-2026-fasc.3242.2026">https://www.anticorruzione.it/en/-/parere-anticorruzione-del-7-luglio-2026-fasc.3242.2026</a>                                                                                                                                                                  |

## 2. *Pantouflage* e aspettativa: i chiarimenti ANAC sul passaggio dal pubblico al privato

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIFERIMENTO       | Parere ANAC 7 luglio 2026 - fasc. 3461.2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| OGGETTO           | <b>Per l'ANAC l'aspettativa non interrompe il rapporto con la PA: niente <i>pantouflage</i>, ma il passaggio al nuovo incarico deve essere verificato in anticipo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NOVITÀ INTRODOTTE | L'ANAC con il parere del 7 luglio 2026, fasc. ANAC n. 3461/2026, interviene su un tema di particolare interesse per le amministrazioni pubbliche, chiarendo se il divieto di <i>pantouflage</i> possa applicarsi a un dirigente pubblico collocato in aspettativa triennale non retribuita per assumere un incarico presso un soggetto esterno. Come noto, il divieto di <i>pantouflage</i> impedisce ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto pubblico, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di tali poteri. La finalità della norma è prevenire il rischio che il dipendente pubblico possa essere condizionato, nello svolgimento delle proprie funzioni, dalla prospettiva di un futuro incarico presso un soggetto privato con il quale ha avuto rapporti istituzionali o negoziali. La violazione del divieto comporta conseguenze particolarmente rilevanti: i contratti e gli incarichi conferiti sono nulli, il soggetto privato non può contrattare con le pubbliche amministrazioni per tre anni e deve restituire gli eventuali compensi percepiti. |

L'Autorità evidenzia come, affinché il divieto possa operare devono sussistere alcune condizioni precise. In particolare, l'incarico di provenienza deve rientrare tra quelli soggetti alla normativa; il dipendente deve avere esercitato, negli ultimi tre anni, poteri autoritativi o negoziali nei confronti del futuro datore di lavoro; infine, il rapporto di pubblico impiego deve essere effettivamente cessato.

Nel caso esaminato, proprio quest'ultimo requisito non risultava soddisfatto. Il dirigente non aveva lasciato definitivamente l'ente, ma era stato collocato in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001, mantenendo la qualifica posseduta. Secondo l'ANAC, l'aspettativa determina una sospensione temporanea dell'attività lavorativa, ma non interrompe il rapporto di servizio con l'amministrazione. Per questa ragione, non inizia a decorrere il cosiddetto periodo triennale di "raffreddamento" e il divieto di *pantouflage* non può essere applicato.

L'Autorità precisa, tuttavia, che l'inapplicabilità del *pantouflage* non rende automaticamente legittimo il conferimento dell'incarico presso il soggetto esterno. Occorre infatti applicare la distinta disciplina prevista dall'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001, che regola l'aspettativa concessa ai dipendenti pubblici per lo svolgimento di attività presso soggetti pubblici o privati.

L'aspettativa non può essere concessa quando, nei due anni precedenti, il dipendente abbia esercitato nei confronti del soggetto di destinazione funzioni di vigilanza, controllo o autorizzazione, abbia stipulato contratti oppure formulato pareri o valutazioni. L'amministrazione deve quindi ricostruire concretamente le attività svolte dal dipendente e i rapporti intercorsi con il futuro datore di lavoro, senza limitarsi a una verifica puramente formale.

#### IN EVIDENZA

Il parere ANAC chiarisce la distinzione tra *pantouflage* e verifica preventiva in caso di aspettativa:

- il *pantouflage* opera dopo la cessazione definitiva del rapporto pubblico e impone un divieto triennale;
- la verifica prevista per l'aspettativa interviene invece prima del passaggio e mira a evitare conflitti di interessi derivanti dalla mobilità temporanea tra settore pubblico e soggetti esterni.

L'ANAC precisa, inoltre, che la competenza a pronunciarsi sull'applicazione dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001 spetta al Dipartimento della Funzione pubblica.

#### PER APPROFONDIRE

Il testo integrale del provvedimento è disponibile al seguente *link*:

<https://www.anticorruzione.it/en/-/parere-anticorruzione-del-7-luglio-2026-fasc.3461.2026>



## IV - TRASPARENZA

### 1. Semplificare la trasparenza senza ridurne l'efficacia: il monito ANAC

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RIFERIMENTO       | Atto di Segnalazione ANAC 7 luglio 2026, n. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| OGGETTO           | <b>Semplificazione degli obblighi di trasparenza: le criticità segnalate dall'ANAC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NOVITÀ INTRODOTTE | <p>Con l'Atto di segnalazione n. 3 del 7 luglio 2026, approvato con delibera n. 265, l'ANAC ha evidenziato alcune criticità derivanti dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 19/2026, convertito dalla legge n. 50/2026, che ha introdotto nuove modalità di assolvimento di diversi obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.</p> <p>La nuova disciplina consente alle amministrazioni, e agli altri soggetti destinatari degli obblighi di trasparenza, di pubblicare, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale alle banche dati nazionali nelle quali le informazioni sono già state trasmesse. La semplificazione riguarda, tra gli altri, i dati relativi a pagamenti, consulenti e collaboratori, personale, incarichi conferiti ai dipendenti, bandi di concorso, contrattazione collettiva, partecipazioni pubbliche, bilanci e patrimonio immobiliare.</p> <p>L'ANAC condivide l'obiettivo di ridurre le duplicazioni informative e gli oneri amministrativi, in applicazione del principio secondo cui un dato dovrebbe essere comunicato una sola volta. Tuttavia, l'Autorità rileva che l'attuale sistema presenta alcuni limiti. In particolare, l'Allegato B al D.Lgs. n. 33/2013, che individua le banche dati di riferimento, non risulta aggiornato: alcuni sistemi non sono più operativi o sono stati sostituiti, mentre altri, come il Portale nazionale del reclutamento InPA, non sono espressamente richiamati.</p> <p>Le banche dati, inoltre, non sempre contengono tutte le informazioni richieste dalla normativa o non rispettano le medesime tempistiche di aggiornamento previste per la sezione "Amministrazione trasparente". Ne deriva il rischio che la pubblicazione del solo collegamento ipertestuale non garantisca la completezza, l'aggiornamento e l'effettiva accessibilità dei dati.</p> <p>L'ANAC segnala anche la possibile formazione di un doppio regime: gli enti che alimentano le banche dati nazionali possono assolvere gli obblighi mediante un semplice <i>link</i>, mentre gli altri devono continuare a pubblicare direttamente i dati e i documenti. La modifica limita, inoltre, l'attività di vigilanza dell'Autorità, che potrebbe verificare soltanto la presenza e il funzionamento del collegamento, senza intervenire sulle eventuali carenze informative della banca dati.</p> |
| IN EVIDENZA       | L'ANAC propone di rafforzare la Piattaforma Unica della Trasparenza, affinché diventi un punto di accesso centralizzato e interoperabile per tutti i dati soggetti a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



pubblicazione, nonché di aggiornare l'Allegato B e allineare le banche dati ai contenuti e alle tempistiche previste dal D.Lgs. n. 33/2013.

Posto che il ricorso ai collegamenti alle banche dati nazionali consente di semplificare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, è necessario che:

- i collegamenti pubblicati siano corretti e funzionanti;
- le banche dati richiamate contengano tutte le informazioni richieste e siano aggiornate;
- la pubblicazione mediante collegamento non determini una riduzione della qualità e dell'accessibilità delle informazioni rese disponibili ai cittadini, nelle more di eventuali interventi legislativi.

PER  
APPROFONDIRE

Il testo integrale del provvedimento è disponibile al seguente *link*:

<https://www.anticorruzione.it/en/-/atto-di-segnalazione-n.-3-del-7-luglio-2026>

## 2. Intelligenza artificiale nei servizi pubblici: l'AI Act impone nuove garanzie di trasparenza

RIFERIMENTO

Attuazione degli obblighi di trasparenza per determinati sistemi di intelligenza artificiale ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1689 - "AI Act" e del successivo Regolamento (UE) 2026/1744 - "Digital Omnibus on AI"

OGGETTO

**AI Act: dal 2 agosto nuovi obblighi di trasparenza per *chatbot* e sistemi di AI**

NOVITÀ  
INTRODOTTE

Le disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) sono state recentemente modificate dal Regolamento (UE) 2026/1744 (Digital Omnibus on AI), entrato in vigore il 27 luglio 2026, che ha introdotto alcune misure di semplificazione e differito l'applicazione delle disposizioni relative a determinate categorie di sistemi di AI ad alto rischio.

Tra le disposizioni di maggiore interesse sul piano organizzativo e operativo assumono particolare rilievo gli artt. 4, 4-bis e 50 dell'AI Act.

L'art. 4, già applicabile dal 2 febbraio 2025 e recentemente modificato dal *Digital Omnibus on AI*, impone a fornitori e *deployer* di adottare misure volte a sostenere lo sviluppo dell'alfabetizzazione in materia di AI del personale e delle altre persone che utilizzano o gestiscono sistemi di AI per loro conto. Le misure devono essere calibrate sulle conoscenze, sull'esperienza, sull'istruzione e sulla formazione delle persone coinvolte e sul contesto di utilizzo dell'AI, senza richiedere il raggiungimento di uno specifico livello di alfabetizzazione per ciascun soggetto.

Il nuovo art. 4-bis, introdotto con l'ultimo Regolamento, disciplina invece il trattamento di categorie particolari di dati personali ai fini del rilevamento e della

correzione delle distorsioni (*bias*). Tale trattamento è consentito eccezionalmente e nella misura strettamente necessaria, quando l'obiettivo non possa essere raggiunto mediante altri dati, compresi quelli sintetici o anonimizzati. Sono richieste, inoltre, specifiche garanzie, tra cui la pseudonimizzazione, misure avanzate di sicurezza e tutela della *privacy*, rigorosi controlli degli accessi, il divieto di trasmissione o trasferimento a terzi, la cancellazione dei dati una volta corretta la distorsione o terminato il periodo di conservazione e la documentazione delle ragioni che hanno reso necessario il trattamento. La disposizione non introduce, di per sé, un obbligo generalizzato di rilevare e correggere i *bias*.

Particolare attenzione deve essere rivolta inoltre all'art. 50, che introduce specifici obblighi di trasparenza. Per i sistemi che interagiscono direttamente con persone fisiche, come *chatbot* e assistenti virtuali, l'utente deve essere informato, al più tardi al momento della prima interazione, che sta interagendo con un sistema di *AI*. Per i sistemi generativi, gli *output* sintetici – quali testi, immagini, audio e video – devono essere marcati in un formato leggibile meccanicamente; per i sistemi già immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, tale obbligo si applica dal 2 dicembre 2026. Sono inoltre previsti obblighi di informazione per l'utilizzo di sistemi di categorizzazione biometrica o riconoscimento delle emozioni, nonché di etichettatura visibile dei *deepfake* e, in determinati casi, dei contenuti generati o manipolati dall'*AI* destinati a informare il pubblico su questioni di interesse pubblico.

Alla luce di tali disposizioni, gli enti dovrebbero procedere alla mappatura dei sistemi di *AI* utilizzati o di prossima introduzione, verificando per ciascuno il ruolo dell'organizzazione, gli obblighi applicabili e le misure già adottate. In particolare, occorre verificare l'adeguatezza delle iniziative di alfabetizzazione del personale e assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 50, con particolare attenzione agli strumenti utilizzati nei rapporti con cittadini e utenti.

#### IN EVIDENZA

Il 2 agosto 2026 entrano in vigore la maggior parte delle regole dell'*AI Act*, tra cui quelle in tema di trasparenza ai sensi del relativo art. 50, in ordine all'interazione con sistemi di *AI*.

Di fatto le Amministrazioni sono chiamate a verificare che i sistemi di *AI* utilizzati o di prossima introduzione rispettino gli obblighi applicabili e le misure organizzative necessarie, prestando attenzione a non violare gli obblighi di alfabetizzazione del personale e delle persone che utilizzano e gestiscono tali sistemi, già applicabili dal febbraio 2025 ed oggi semplificati (art. 4), nonché i presupposti per l'analisi dei *bias* (art. 4-bis). Per i sistemi *AI* ad alto rischio trovano poi applicazione le estensioni temporali introdotte da ultimo dal c.d. *Digital Omnibus on AI*, con scadenze temporali per l'adeguamento al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028.

#### PER APPROFONDIRE

I testi richiamati sono disponibili ai seguenti *link*:

- [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L\\_202401689](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689);
- <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/ai-omnibus-enters-force>.



## V – AGENDA RPCT

| ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                                                                     | LUGLIO                                                                                                | AGOSTO                                                                                                    | PROSSIMI MESI                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRIORITÀ MEDIA</b><br>Avvio piattaforma ANAC / Avvio monitoraggio dell'efficienza decisionale delle Stazioni Appaltanti (cfr. I.1).                                                                                                                                       | <br><b>1° LUGLIO</b> | —                                                                                                         | —                                                                                                            |
| <b>PRIORITÀ ALTA</b><br>Pubblicazione dell'Attestazione OIV nella sezione "Amministrazione Trasparente" (cfr. Delibera ANAC del 15 aprile 2026 n. 168).                                                                                                                      | <br><b>30 LUGLIO</b> | —                                                                                                         | —                                                                                                            |
| <b>PRIORITÀ ALTA</b><br>Adeguamento dell'Ente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2024/1689, con particolare riferimento all'utilizzo trasparente e responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale (cfr. IV.2).                                                     | —                                                                                                     | <br><b>2 AGOSTO</b>    | —                                                                                                            |
| <b>PRIORITÀ ALTA</b><br>Invio del piano di riorganizzazione (cfr. I.1).                                                                                                                                                                                                      | —                                                                                                     | <br><b>31 AGOSTO</b> | —                                                                                                            |
| <b>PRIORITÀ BASSA (da luglio a settembre)</b><br>Monitoraggio intermedio sull'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione (es. <i>formazione avviata/fruita dai dipendenti, pubblicazione dichiarazioni di incompatibilità e inconferibilità, nomine, etc.</i> ). | —                                                                                                     | —                                                                                                         | <br><b>30 SETTEMBRE</b> |
| <b>PRIORITÀ BASSA</b><br>Relazione annuale del RPCT sui risultati dell'attività svolta (cfr. PNA 2025).                                                                                                                                                                      | —                                                                                                     | —                                                                                                         | <br><b>15 DICEMBRE</b>  |
| <b>PRIORITÀ BASSA (da ottobre a dicembre)</b><br>Avvio delle attività di revisione del Piano per l'anno successivo ( <i>analisi del contesto, mappatura dei processi, valutazione dei rischi, consultazione delle strutture competenti</i> ).                                | —                                                                                                     | —                                                                                                         | <br><b>31 DICEMBRE</b>  |



| ATTIVITÀ                                                                                                                                                                                                                    | LUGLIO | AGOSTO | PROSSIMI MESI                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRIORITÀ BASSA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Chiusura del monitoraggio annuale delle misure anticorruzione;</li><li>conclusione della predisposizione del nuovo Piano da approvare a gennaio 2027.</li></ul> | —      | —      | <br><b>31 DICEMBRE</b> |
|  <b>FOLLOW UP – SPAZIO NOTE OPERATIVE PER L'UTENTE:</b>                                                                                    |        |        |                                                                                                           |